



REGOLAMENTO REGIONALE

“PROCEDURE PER LA DENUNCIA, IL DEPOSITO E L'AUTORIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE E PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN PROSPETTIVA SISMICA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 19 OTTOBRE 2009”

PARTE GENERALE

ART. 1

CLASSIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

1. Per ogni opera disciplinata dalla legge regionale n. 35 del 19 Ottobre 2009, di seguito indicata come *Legge*, deve essere indicata l'appartenenza ad uno dei gruppi descritti nel presente articolo.
2. Allo scopo di sottoporre le opere alle verifiche di cui ai successivi artt. 7 e 8, gli interventi vengono suddivisi in “progetto di nuova struttura” e, nel caso di “strutture esistenti”, nelle seguenti categorie di intervento, con riferimento al Capitolo 8 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni secondo il D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC08):
 - a) interventi di adeguamento, atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle NTC08;
 - b) Interventi di miglioramento, atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza raggiungere i livelli richiesti dalle NTC08;
 - c) riparazioni o interventi locali, che interessino elementi isolati, e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.
3. Gli interventi di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 trovano la seguente corrispondenza con le categorie di intervento di cui al comma 2 del presente articolo:
 - a) la manutenzione ordinaria e la ristrutturazione urbanistica, nella misura in cui la ristrutturazione urbanistica non debba essere assoggettata alla *Legge*, non sono prese in considerazione dal presente regolamento;
 - b) il restauro, il risanamento conservativo e la manutenzione straordinaria si collocano come interventi di adeguamento o di miglioramento o di riparazione o di intervento locale (di cui al punto a, b e c del comma 2 del presente articolo);
 - c) la ristrutturazione edilizia si colloca come intervento di adeguamento.

ART. 2

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA DELLE OPERE

1. Ogni opera, disciplinata dalla *Legge*, deve essere, allo scopo di sottoporre le opere alle verifiche di cui ai successivi artt. 7 e 8, classificata in uno dei seguenti gruppi:
 - a) edifici;
 - b) ponti;
 - c) opere geotecniche (a titolo esemplificativo: opere di fondazione di strutture non ricadenti nei gruppi a) e b), opere di sostegno, opere in sotterraneo, opere e manufatti di materiali sciolti naturali, fronti di scavo, opere di miglioramento e rinforzo dei terreni e degli ammassi rocciosi, opere di consolidamento dei terreni interessanti opere esistenti);
 - d) altre opere (a titolo esemplificativo: tralicci ed antenne, depositi di gas combustibili, dighe, serbatoi d'acqua e di combustibili liquidi, silos, ciminiere, banchine portuali, strutture aeroportuali, elementi strutturali di impianti di depurazione delle acque).
2. Deve inoltre essere indicata la classe d'uso della struttura, secondo quanto definito al paragrafo 2.4.2 delle NTC08.

ART. 3

EFFETTI DI SITO

1. Le NTC08 definiscono le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite per le costruzioni. Tali azioni dipendono dalla pericolosità di base, riferita a condizioni di sottosuolo rigido e pianeggiante e dagli eventuali effetti di sito che possono modificare sensibilmente le caratteristiche del moto sismico atteso o produrre effetti cosismici rilevanti per le costruzioni e le infrastrutture.
2. La Regione Calabria adotta la pericolosità sismica di base definita nelle NTC08.
3. L'allegato 3 (Valutazione degli effetti di sito per interventi di tipo edilizio) e l'allegato 4 (Valutazione degli effetti di sito per piani territoriali) al presente regolamento, descrivono le analisi semplificate e specifiche da utilizzare allo scopo della valutazione degli effetti di sito e la tipologia di interventi e di strutture per cui tali analisi sono richieste.
4. La scelta del livello di analisi, necessario per la definizione dell'azione sismica in superficie, e i dati, necessari ad implementarlo, dipendono sia dalla rilevanza dell'opera che dalla caratterizzazione geologica del sito. Analisi di tipo diverso sono richieste per l'edilizia pubblica e privata e per i piani di gestione del territorio, come descritto negli allegati 3 e 4 al presente regolamento.
5. Quando per la valutazione degli effetti di sito è necessario l'uso di accelerogrammi, il presente regolamento acquisisce, senza modifiche ed integrazioni, quanto indicato nelle NTC08 a riguardo della definizione di accelerogrammi spettro compatibili.

6. Ai fini della valutazione degli effetti di sito è sempre richiesta, indipendentemente dal livello di analisi adottato, la redazione della relazione geologica che, oltre a quanto definito dalle NTC08 (par. 6.2.1) e dalle normative nazionali in materia, dovrà contenere:
- a) una ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici del sito;
 - b) un inquadramento dei problemi relativi all'amplificazione locale dello scuotimento sismico e la definizione del tipo di analisi richieste, nonché i risultati delle indagini geologiche, geotecniche e geofisiche;
 - c) una descrizione esauriente dei metodi utilizzati per le indagini e l'interpretazione dei risultati ottenuti con le indagini stesse.

ART. 4

DENUNCIA E TRASMISSIONE DEI PROGETTI

1. La procedura di denuncia dei lavori al Servizio Tecnico Regionale attraverso le fasi telematiche, per gli interventi di cui all'art. 1 comma 2 del presente regolamento, deve essere svolta dal progettista responsabile delle strutture, su delega del committente o del R.U.P nell'ipotesi di opere pubbliche. Tale delega deve essere trasmessa in unica copia al Servizio Tecnico Regionale all'atto della trasmissione della copia cartacea del progetto.
2. Nel caso di varianti in corso d'opera, di cui all'art. 6 comma 5 del presente regolamento, il progettista responsabile delle strutture provvede all'immissione dei dati nel sistema informatico su delega del committente o del R.U.P. Tale delega deve essere trasmessa in unica copia al Servizio Tecnico Regionale unitamente alla copia cartacea del progetto.
3. La procedura telematica di denuncia dei lavori, al Servizio Tecnico Regionale competente per territorio, è avviata dal progettista responsabile delle strutture attraverso il sistema informatico accessibile dal sito web regionale dedicato con la completa compilazione dell'istanza e delle schede informative, indicando:
 - a) i propri dati anagrafici;
 - b) i dati del committente o del R.U.P., allegando copia digitale della delega;
 - c) i dati di tutti i tecnici intervenuti nella progettazione (architettonica, strutturale, geotecnica, geologica, etc.);
 - d) i dati del direttore dei lavori, allegando copia digitale della dichiarazione di accettazione dell'incarico;
 - e) i dati del costruttore (se già individuato), allegando copia digitale della dichiarazione di accettazione degli elaborati esecutivi dell'opera;
 - f) i dati del collaudatore, allegando copia digitale dell'atto di nomina, con l'eventuale dichiarazione, nel caso ne ricorrano le condizioni, che la nomina stessa è avvenuta ai sensi dell'art. 11 comma 3 del presente regolamento, nonché copia digitale della dichiarazione del collaudatore di accettazione dell'incarico con attestazione delle condizioni di cui all'art. 11 comma 1;
 - g) il codice identificativo del progetto e del manufatto (per interventi su opere esistenti, qualora già inserite nel database informatico);

- h) la collocazione geografica del manufatto (coordinate geografiche ED50);
- i) gli estremi identificativi dell'opera e dell'intervento (secondo quanto indicato agli artt. 1 e 2 del presente regolamento e negli allegati in funzione della tipologia dell'opera);
- j) la documentazione progettuale esecutiva, prodotta secondo quanto indicato negli allegati al presente regolamento in funzione della tipologia dell'opera, eventualmente, ove ne ricorrano le condizioni, del certificato, in copia digitale, previsto dall'art. 6 comma 2 della *Legge*;
- k) i dati progettuali necessari alla compilazione delle schede previste nel sistema informatico per condurre una verifica preliminare automatica di conformità alle norme;
- l) la dichiarazione di responsabilità da parte di tutte le figure professionali che hanno partecipato alla progettazione, ognuno per le proprie competenze, attestante la conformità del progetto alle norme tecniche vigenti in materia, allegandone copia digitale.

4. Il requisito di completezza della documentazione richiesta, di cui al comma 3 del presente articolo, ha carattere prescrittivo ed è indispensabile per procedere alla denuncia e trasmissione del progetto; la procedura di denuncia per via telematica consente una verifica della completezza della documentazione progettuale richiesta, come indicato nei rispettivi allegati in funzione della tipologia dell'opera.

5. La compilazione dell'istanza di denuncia per via telematica comporta:

- l'attribuzione di un codice numerico che identifica in modo univoco la pratica;
- l'attribuzione di un codice numerico identificativo della singola struttura;
- il rilascio, attraverso il Sistema Informatico, di una ricevuta attestante la corretta compilazione dell'istanza per via telematica (da questo punto in poi del regolamento indicata come **ricevuta telematica**).

La ricevuta telematica riporta il codice numerico identificativo attribuito alla pratica, il codice identificativo della singola struttura, nonché l'elenco della documentazione progettuale di cui al comma 3 – punto J). Dopo il rilascio della ricevuta telematica il progettista responsabile delle strutture non può più modificare la pratica in oggetto. Potrà tuttavia visualizzare i dati e gli allegati immessi.

6. Per interventi su strutture esistenti di cui al punto g comma 3 del presente articolo, il progettista responsabile delle strutture deve verificare, attraverso il Servizio Tecnico Regionale, l'esistenza di un codice identificativo della struttura, per opere già in possesso di ricevuta telematica.

7. Per dare seguito alla procedura di denuncia ai sensi all'art. 93 del DPR 380/2001 e dell'art. 17 della legge 64/1974, la documentazione progettuale esecutiva deve essere trasmessa in triplice copia dallo Sportello Unico per l'Edilizia al Servizio Tecnico Regionale, unitamente all'attestazione di corrispondenza tra quest'ultima e le informazioni trasmesse per via telematica, alla ricevuta telematica di cui al comma 5 del presente articolo e alla ricevuta di pagamento in conformità a quanto previsto nel collegato finanziario alla L.R. n° 7/2006 art. 22 c. 3.

8. La correttezza delle informazioni inserite nel sistema informatico, come indicato al precedente comma 3, e la corrispondenza con il progetto esecutivo di cui al precedente comma 7, sono responsabilità del progettista responsabile delle strutture, in qualità di delegato ai sensi del comma 1 art. 4 del presente regolamento. La mancata corrispondenza fra la documentazione progettuale esecutiva, di cui al comma 7 del presente articolo, e l'elenco della documentazione progettuale indicata nella ricevuta telematica comporta, da parte del Servizio Tecnico Regionale, la non accettazione della documentazione trasmessa ai sensi del comma 7 del presente articolo.

9. Il Servizio Tecnico Regionale:

- **Restituisce**, nel caso di esito positivo della verifica sulle opere, due copie della documentazione progettuale, debitamente vidimata, con l'*autorizzazione ad eseguire le opere*, allo Sportello Unico per l'Edilizia, affinché ne trasmetta una copia completa al committente da custodire in cantiere.
 - **Invita**, nel caso ritenga necessaria l'integrazione della documentazione trasmessa, (in via telematica e formalmente) il progettista responsabile delle strutture ad aggiornare il progetto ed i dati presentati telematicamente ed in formato cartaceo; la mancata integrazione, per come richiesta e nei tempi massimi indicati, comporta la restituzione della pratica, archiviandone una copia.
 - **Restituisce**, nel caso di esito negativo della verifica sulle opere, la pratica, archiviandone una copia.
- 10.** Il Servizio Tecnico Regionale, acquisita la documentazione telematica e cartacea di cui rispettivamente al comma 3 e 7 del presente articolo e rilasciata l'autorizzazione ad eseguire l'opera, inserisce, appena in possesso e comunque prima dell'inizio dei lavori, nel sistema informatico le seguenti informazioni:
- a) i dati del costruttore, se non ancora comunicati, e una copia digitale in formato pdf della dichiarazione di cui al comma 11 del presente articolo, se non ancora allegata dal Progettista delle strutture;
 - b) la data di inizio lavori, e una copia digitale in formato pdf della comunicazione di cui al comma 13 del presente articolo.
- 11.** Ai fini del rispetto di quanto indicato dall'art. 65 comma 1 del DPR 380/2001, ovvero dall'art. 4 della legge 1086/1971, il costruttore, prima della data di inizio lavori, deve inviare al Servizio Tecnico Regionale competente per territorio, in duplice copia cartacea e copia digitale in formato pdf, esplicita dichiarazione di accettazione degli elaborati esecutivi dell'opera per la quale è già stata rilasciata autorizzazione. Una copia della suddetta dichiarazione è restituita dal Servizio Tecnico Regionale con l'attestazione di avvenuto deposito, se non ancora allegata dal Progettista delle strutture;
- 12.** Il Committente o il R.U.P. e il Direttore dei Lavori, prima di dare inizio ai lavori autorizzati e verificato l'avvenuto deposito della dichiarazione del costruttore di cui al precedente comma 11, devono comunicare, anche in copia digitale in formato pdf, al Servizio Tecnico Regionale la data di inizio lavori.
- 13.** Contestualmente alla denuncia, il Servizio Tecnico Regionale deve acquisire, attraverso lo Sportello Unico, l'atto di nomina del Collaudatore e la sua dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredata dalla certificazione attestante le condizioni di cui all'art. 11 comma 1, anche in copia digitale in formato pdf. La copia digitale di tali documenti deve essere allegata al sistema informatico tramite la compilazione ad opera del progettista responsabile delle strutture di cui al punto f del comma 3.

ART. 5

REGISTRO DELLE OPERE

- 1.** I Servizi Tecnici Regionali devono tenere appositi registri-protocollo, ottenuti da una stampa periodica dei dati del sistema informatico, relativi:
- alle opere denunciate;

- alle opere autorizzate, con gli estremi dell'autorizzazione;
 - alle comunicazioni indicate ai commi 11,12 e 13 dell'art. 5 del presente regolamento;
 - alle Relazioni a struttura ultimata;
 - ai Certificati di Collaudo statico;
 - ai Certificati di Idoneità statica;
 - a tutte le altre circostanze significative verificatesi durante l'esecuzione delle opere.
2. Il Servizio Tecnico Regionale ha cura di inserire nel sistema informatico di cui all'art. 4 del presente regolamento :
 - gli estremi di deposito della Relazione a struttura ultimata e la relazione stessa;
 - gli estremi di deposito del Certificato di Collaudo statico, il certificato e la relazione di collaudo stessa. .
 3. Le opere devono essere registrate in funzione della tipologia strutturale e delle caratteristiche dell'intervento, in conformità con quanto indicato all'art. 1 e 2 del presente regolamento, nonché delle direttive specifiche per edifici e ponti riportate rispettivamente negli allegati 1 e 2 al presente regolamento.
 4. Per le indicazioni specifiche riguardanti i dati e gli allegati da introdurre nel sistema informatico si rimanda all'allegato 1 per gli edifici e all'allegato 2 per i ponti.
 5. I dati delle indagini svolte nell'ambito della microzonazione e della valutazione degli effetti di sito e, più in generale, di tutte le indagini geologiche e geotecniche eseguite ai fini del rilascio delle autorizzazioni, devono essere registrate all'interno del sistema informatico. Per la descrizione dei dati e degli allegati da introdurre a tal proposito si rimanda agli allegati 3 e 4 al presente regolamento. I dati raccolti, organizzati in database georeferenziati, sono utilizzati per definire nel corso del tempo la microzonazione dell'intero territorio regionale.

ART. 6

MODIFICHE DEI DATI PROGETTUALI PRESENTATI PER VIA TELEMATICA

1. I dati inseriti nel sistema informatico possono essere modificati, senza vincoli, dal progettista responsabile delle strutture, per i dati riguardanti il progetto delle opere prima dell'invio del progetto e per i dati riguardanti la pratica prima dell'invio della pratica corrispondente al momento del rilascio della ricevuta telematica.
2. Nel caso in cui sia necessario inserire nel sistema informatico modifiche ai dati del progetto, dopo il rilascio della ricevuta telematica e prima di aver consegnato al Servizio Tecnico Regionale la documentazione progettuale cartacea così come previsto dall'art. 4 comma 7 del presente regolamento, si richiede formalmente al Servizio Tecnico Regionale l'accesso alla pratica in oggetto. Ottenuto l'accesso, il progettista responsabile delle strutture deve procedere in conformità a quanto previsto al comma 3 dell'art. 4 del presente regolamento, ottenendo una nuova ricevuta telematica in sostituzione della precedente.
3. Nel caso in cui sia necessario inserire nel sistema informatico modifiche ai dati di progetto successivamente alla trasmissione al Servizio Tecnico Regionale, così come previsto al comma 7 dell'art. 4 del presente regolamento, si richiede formalmente al Servizio Tecnico

Regionale l'assenso ad eseguire modifiche per via telematica. Ricevuto l'assenso e modificati i dati di progetto, il progettista responsabile delle strutture ottiene una nuova ricevuta telematica in sostituzione della precedente e procede secondo quanto stabilito all'art. 4 comma 5 e seguenti.

4. Nei casi rientranti nei comma 1, 2 e 3 del presente articolo il codice identificativo assegnato alla pratica e alle singole strutture rimane invariato.
5. Nel caso in cui siano introdotte varianti in corso d'opera, le modifiche dei dati progettuali avverranno in conformità a quanto prescritto al comma 3 del presente articolo. Il sistema informatico mantiene il codice numerico identificativo della singola struttura oggetto di variante ed indica il numero progressivo di variante.
6. Per modifiche ai dati progettuali, riguardanti integrazioni in seguito a verifiche, di cui ai successivi artt. 7 e 8, nelle quali è stata negata l'autorizzazione, il progettista procede così come indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, riavviando la procedura di autorizzazione.

ART. 7

MODALITA' E CRITERI DELLE VERIFICHE

1. Il Servizio Tecnico Regionale esegue, per tutte le opere classificate ai sensi del precedente art. 2 comma 2 come a) edifici e b) ponti, **verifiche preliminari di conformità** dei progetti. Le verifiche vengono condotte in modo automatico attraverso i dati inseriti nel sistema informatico con la procedura di cui all'art. 4 comma 3 del presente regolamento.
2. Il Servizio Tecnico Regionale provvede ad una **verifica sostanziale** dei progetti afferenti alle classi d'uso III e IV, nonché per tutte le opere per le quali non è implementata la verifica preliminare di conformità.
Nel caso di *verifica sostanziale*, il Servizio Tecnico Regionale provvede all'istruttoria degli atti progettuali.
3. Per le opere relative alle classi d'uso I e II le *verifiche sostanziali* sono effettuate sulla base delle verifiche preliminari di conformità. E' obbligatoria la verifica sostanziale in ipotesi:
 - a. di "gravi e palesi inadempienze" delle NTC08, corrispondenti ad un messaggio di "errore" prodotto dalle verifiche preliminari di conformità
 - b. di condizioni di carico sulla struttura più gravose rispetto ai carichi gravitazionali e sismici non considerate ai fini delle verifiche preliminari di conformità (a titolo di esempio la precompressione, il vento, le azioni idrostatiche ed idrodinamiche per serbatoi).Il Servizio Tecnico Regionale, sulla base dell'esito delle verifiche preliminari di conformità, procede alla verifica sostanziale al raggiungimento delle percentuali minime, al primo fra i progetti denunciati, arrotondate al primo valore intero superiore a quello calcolato:
 1. 0.5%. dei progetti afferenti alla classe d'uso I;
 2. 15%. dei progetti afferenti alla classe d'uso II.
4. Ogni anno, la Giunta Regionale, su proposta motivata del Settore competente e sulla base dell'esito delle verifiche eseguite di cui al comma 3, può, con apposita norma regolamentare, modificare le percentuali del suddetto comma lettera a e punti 1 e 2., nonché definirne ulteriormente i criteri.

5. Il sistema informatico, utilizzato per la denuncia e trasmissione dei progetti di cui all'art. 4 del presente regolamento, esegue in modo automatizzato la *verifica preliminare di conformità* di cui al precedente comma 1 mediante un controllo dei dati progettuali immessi con riferimento a quanto stabilito dalla normativa tecnica vigente, verificandone la congruità anche nel rispetto del metodo di calcolo strutturale adottato. La *verifica sostanziale* dei progetti, per le tipologie e destinazioni d'uso per le quali è prevista nelle percentuali minime stabilite al comma 3 del presente articolo (ossia per le opere ricadenti nelle classi d'uso I e II, secondo quanto specificato al comma 2), viene comunque eseguita nel caso l'esito della *verifica preliminare di conformità* effettuata tramite il sistema informatico è tale da richiederla. La verifica sostanziale è in ogni caso obbligatoria nei casi stabiliti al precedente comma 3; negli altri casi la *verifica preliminare di conformità* è valida al fine del rilascio dell'atto autorizzativo.
6. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4 comma 9 avviene entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 7 dell'art. 4. Tale termine è fissato in 40 giorni nel caso di procedura d'urgenza. I termini di cui sopra, nel caso di richiesta di integrazioni che il Servizio Tecnico Regionale può richiedere una sola volta, decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni stesse.
7. I progetti per i quali è richiesta eventuale approvazione in sanatoria sono oggetto di *verifica sostanziale* con eventuale sopralluogo, a seguito del quale il Servizio Tecnico Regionale redige apposito verbale, da trasmettere all'Autorità Giudiziaria. In caso di verifica con esito positivo è rilasciata "*autorizzazione in sanatoria*". La suddetta autorizzazione in sanatoria, con allegata copia degli elaborati di progetto vidimati dal servizio tecnico regionale viene trasmessa anche al comune competente; ulteriore copia dell'autorizzazione in sanatoria viene trasmessa all'Autorità Giudiziaria.

ART. 8

SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE

1. Le verifiche di cui all'art. 7 del presente regolamento devono accertare in generale i seguenti elementi:
 - a) l'idoneità del sito sotto l'aspetto geologico e geotecnico e la scelta del sistema strutturale ai fini della resistenza sismica;
 - b) il rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 1 della *Legge*, con speciale riguardo alle ipotesi di carico, alla validità dei criteri di calcolo e delle modalità di verifica delle strutture in elevazione e in fondazione;
 - c) la conformità degli elementi strutturali e dei particolari costruttivi adottati al fine della realizzazione dello schema resistente previsto.
2. Il Servizio Tecnico Regionale, nell'ambito dei compiti e delle responsabilità d'ufficio e qualora siano presenti motivi di urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, può procedere a verifiche in corso d'opera, nonché ad accertamenti da effettuarsi in situ, secondo modalità e criteri generali prestabiliti dal Settore Tecnico Regionale. Le verifiche su opere in corso e su quelle ultimate, devono accertare la corretta applicazione delle norme tecniche vigenti in fase di progettazione e di esecuzione delle opere medesime.
3. Le verifiche e gli accertamenti in situ, per i quali è data preventiva e tempestiva comunicazione obbligatoria della data della visita, almeno 7 giorni prima salvo motivo di somma urgenza, alla ditta intestataria ed al Direttore dei Lavori, riguardano l'accertamento dello stato delle opere

oggetto di autorizzazione al momento della verifica. Il Direttore dei Lavori e la ditta intestataria devono essere informati dal Servizio Tecnico Regionale sull'esito di eventuali accertamenti effettuati anche in loro assenza.

4. Degli accertamenti effettuati devono essere redatti appositi verbali che devono, fra l'altro, evidenziare i risultati delle seguenti verifiche:
 - a) rispetto in fase esecutiva del progetto autorizzato;
 - b) rispetto delle vigenti normative tecniche;
 - c) esito degli eventuali saggi effettuati e verifica delle risposdenze dei materiali impiegati alle previsioni di progetto ed alle prescrizioni normative.
5. Per le opere disciplinate dal D.P.R. 380/2001 – Parte II – Capo II o dalla legge 1086/1971, per le quali è stato comunicato l'inizio dei lavori o la fine degli stessi, il Servizio Tecnico Regionale competente per territorio effettua, con scadenza semestrale, un monitoraggio al fine di accertare l'avvenuta ottemperanza a quanto disposto dagli art. 65 e 67 del DPR 380/2001, dagli artt. 4, 6 e 7 della legge 1086/1971 e dal D.M. 14.01/2008, informandone, in caso di inosservanza, l'Autorità Giudiziaria e il Comune sul cui territorio insistono le opere, per i provvedimenti di competenza.

ART. 9

ESITO DELLE VERIFICHE IN SITU

1. Qualora durante le verifiche vengano riscontrati errori progettuali o anomalie costruttive che non sia possibile correggere o modificare e tali da compromettere la corretta realizzazione dell'opera, vengono prontamente adottati i provvedimenti di interdizione al processo di approvazione o di sospensione dei lavori nel caso di verifiche in corso d'opera con le modalità previste dall'art. 97 del DPR 380/2001 o dall'art. 22 della legge 64/1974.
2. Contestualmente viene data comunicazione dell'accaduto, per i provvedimenti di competenza, all'Autorità Giudiziaria competente per territorio, agli Ordini Professionali di appartenenza dei tecnici intervenuti nei rispettivi ruoli di progettisti, direttori dei lavori e collaudatori, secondo il tipo di errore o anomalia riscontrata.

ART. 10

RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA

La relazione a struttura ultimata, redatta nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 65 del DPR 380/2001 o dall'art. 6 della legge 1086/1971, deve essere depositata, dal Direttore dei Lavori, in duplice copia cartacea e copia in formato digitale in formato pdf presso il Servizio Tecnico Regionale competente per territorio. Lo stesso ufficio, una volta controllati i contenuti minimi e verificato l'avvenuto adempimento di quanto previsto al comma 1 dell'art. 65 del DPR 380/2001 o dall'art. 4

della legge 1086/1971, ne restituisce una copia con l'attestazione di avvenuto deposito, provvedendo a registrarne gli estremi nel sistema informatico, così come previsto all'art. 5 comma 2 del presente regolamento, allegandone il file alla procedura informatica. Il Direttore dei Lavori nella relazione deve giustificare, relativamente a tempi e modalità, il tipo di controllo effettuato per i materiali messi in opera, oltre a dare un riscontro numerico di rispondenza dei risultati ottenuti con le prove effettuate, con quanto previsto dalle NTC08.

ART. 11

COLLAUDO STATICO

1. Il collaudo statico deve essere eseguito, per tutte le opere disciplinate alla *Legge* da un singolo professionista, ingegnere o architetto, iscritto al relativo Albo da almeno dieci anni e che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti.
2. L'affidamento dell'incarico di collaudo è conferito dal Committente o, per le opere pubbliche, dalla Stazione appaltante. Per le Classi d'uso III e IV, è fatto obbligo al Committente di individuare il Collaudatore tra i Professionisti aventi elevata e specifica qualificazione in riferimento alla complessità dell'opera oggetto di collaudo, sulla base del curriculum professionale.
3. Per opere non disciplinate dal Codice dei Lavori pubblici e dai Regolamenti connessi, quando la figura del Committente e del Costruttore coincidono, è fatto obbligo al Costruttore di richiedere all'Ordine Provinciale degli Ingegneri e/o degli Architetti la designazione di una terna di nominativi fra i quali scegliere il collaudatore. La terna di nominativi fornita dagli Ordini deve scaturire da un elenco di professionisti, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'opera oggetto di collaudo, alla complessità e all'importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza, sulla base del curriculum professionale. Un elenco contenente l'identificazione delle opere e i nomi dei relativi collaudatori incaricati dovrà essere tenuto dagli Ordini Professionali.
4. Ad avvenuta ultimazione dell'intervento, il collaudatore redige il certificato di collaudo statico e lo trasmette, in duplice copia cartacea, nonché in copia digitale formato pdf, al Servizio Tecnico Regionale competente. Lo stesso Servizio ne restituisce una copia munita della attestazione di avvenuto deposito e provvede a registrarne gli estremi nel sistema informatico, così come previsto all'art. 5 comma 2 del presente regolamento, allegandone il file alla procedura informatica.

ART. 12

PARERE SUGLI STRUMENTI URBANISTICI

1. Il parere sugli strumenti urbanistici di scala comunale, di cui all'art. 15 della Legge, deve essere rilasciato dal Servizio Tecnico Regionale con le modalità seguenti:

- a) Per i Piani Strutturali Comunali (PSC) e i Piani Strutturali Associata (PSA), il parere, richiesto ai sensi dell'art. 89 della legge 380/2001 (legge 64/1974 art. 13) è vincolante e deve essere rilasciato prima dell'adozione dello strumento urbanistico da parte del Consiglio Comunale, entro 60 giorni dall'acquisizione della richiesta dell'amministrazione comunale corredata del Piano Strutturale completo di Regolamento Edilizio ed Urbanistico. Gli elaborati del PSC e/o del PSA devono essere presentati sia in formato cartaceo che su supporto informatico. Nella fase di elaborazione dello strumento urbanistico (PSC/PSA), nell'ambito della Conferenza di pianificazione prevista dagli artt. 13, 27 e 27 bis della L.R. 19/2002 e s.m.i., deve essere espresso, in via preventiva, un parere sul Documento Preliminare di cui agli artt. 27 e 27 bis della L.R. 19/02 che può contenere osservazioni e proposte di modifica e integrazione di cui si dovrà tenere conto in sede di esame per il rilascio del parere.
- b) Per gli strumenti urbanistici la cui procedura di formazione non prevede la Conferenza di pianificazione, il Servizio Tecnico Regionale, deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale corredata dello strumento di Piano inoltrato in formato cartaceo e su supporto informatico.
- c) Al fine di garantire l'omogeneità dell'analisi di pericolosità e di rischio per l'intero territorio regionale, il Servizio Tecnico Regionale verificherà che gli elaborati dello studio geologico siano conformi ai contenuti della "scheda tecnica n°2 – la componente geologica per il PSC-" delle Linee Guida della pianificazione regionale (DCR 106/2006), che ai sensi del comma 5 della L.R. 19/2002 assumono il valore e l'efficacia del QTR.

ART. 13

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Costituiscono parte integrante del presente regolamento i sotto elencati Documenti Tecnici di dettaglio:

- ALLEGATO 1 - Edifici;
- ALLEGATO 2 -Ponti;
- ALLEGATO 3 -Effetti di Sito per interventi di tipo edilizio;
- ALLEGATO 4 -Effetti di Sito per piani territoriali.

ART. 14

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno dell'entrata in vigore della *Legge*.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Norma Regolamentare della Regione Calabria.